

# LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE COMPRO ORO.

Colonnello Domenico Luppino



Con l'emanazione del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono state dettate disposizioni specifiche per la regolamentazione del **commercio dell'oro**, in considerazione dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

La principale preoccupazione del Legislatore è quella di avere una totale tracciabilità di tutte le operazioni riconducibili alla compravendita di oggetti in oro.

In particolare, la disciplina delineata considera la natura essenzialmente commerciale delle attività di compravendita di oggetti aurei ed interviene sulla necessità di un sistematico censimento degli operatori professionali in oro di cui all'art. 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 che svolgano, contemporaneamente, l'attività di **"compro oro"**.

Il decreto legislativo in esame contiene la previsione dell'istituzione di un REGISTRO, che dovrà essere attivato e tenuto dall'**Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)** e che prevede una serie di obblighi per gli **operatori commerciali** che, a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio in via non prevalente, esercitino l'attività di **compro oro** ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati. L'istituzione del Registro viene considerato come di fondamentale importanza per avere contezza di tutti coloro che operano nello specifico settore.

Con la norma in esame, si intende dunque far rientrare nella categoria oggettiva dei cosiddetti **compro oro** anche le **gioiellerie** e le **fonderie** che, nella misura in cui intendano effettuare **operazioni** aventi ad oggetto la compravendita ovvero la **permuta di oggetti preziosi usati**, sono tenuti all'iscrizione nel suindicato registro e all'applicazione di tutte le norme e i presidi previste decreto legislativo nr.92/2017.

Nel decreto vengono inoltre ribadite le specifiche modalità di identificazione della clientela attraverso il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231. In sostanza, si richiede all'operatore commerciale di identificare compiutamente la clientela attraverso l'estrazione di copia (dietro esibizione del documento in originale) di idoneo documento di identità e di codice fiscale.

Viene altresì fissato l'**obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento**, diversi dal **denaro contante**, per **operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei 500 euro**, al fine di garantire la piena **tracciabilità** dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al **disponente**.

Anche in questo caso si tende a innalzare la soglia dell'attenzione da parte degli organi istituzionali chiamati a vigilare, sulle operazioni di una certa consistenza. Questo naturalmente non significa che le operazioni di compro oro al di sotto della soglia del valore di Euro 500 non possano essere in ogni caso vagliate attentamente.

L'art. 5, del decreto legislativo nr.92/2017 prevede peraltro, al fine di garantire una totale tracciabilità, uno specifico obbligo per gli operatori compro oro, tenuti ad utilizzare un conto corrente dedicato per l'effettuazione delle transazioni relative alla specifica attività. Nella stessa disposizione è previsto altresì l'obbligo di predisporre, per ogni operazione e con le modalità appositamente indicate nella norma, una **scheda di identificazione** e descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso scambiato.

In particolare, la scheda, caratterizzata da un numero progressivo, deve contenere i seguenti dati:

- (1) **dati identificativi del cliente**;
- (2) sintetica **descrizione delle caratteristiche dell'oggetto** prezioso usato;
- (3) indicazione della **quotazione dell'oro** e degli altri metalli preziosi contenuti nell'oggetto;
- (4) due **fotografie**, in formato digitale, dell'**oggetto** stesso;
- (5) **data e l'ora dell'operazione**;
- (6) **importo** corrisposto ed il **mezzo di pagamento** utilizzato;
- (7) informazioni relative alla **destinazione** data all'**oggetto** prezioso.

La scheda deve, peraltro, contenere l'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, al fine di ricostruire pienamente l'ulteriore impiego del medesimo oggetto e la sua eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dello stesso in metallo.

Per quanto riguarda invece gli aspetti sanzionatori, il Decreto legislativo nr.92/2017 prevede innanzitutto una **fattispecie penale**, nel caso si svolga **l'attività di compro oro in assenza dell'iscrizione nel registro tenuto dall'O.A.M.**, che prevede la **reclusione** da sei mesi a quattro anni e la multa da **2.000 a 10.000 euro**;

La norma prevede inoltre specifiche **sanzioni amministrative** pecuniarie, come ad esempio, in caso dell'**inosservanza degli obblighi di comunicazione** all'O.A.M. da parte degli operatori "compro oro", **entro il limite di 10 giorni**, di ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione; vengono inoltre previste sanzioni

amministrative anche per l'**omessa identificazione del cliente**, per la **mancata conservazione** dei dati, dei documenti e delle informazioni ed infine per l'**omessa effettuazione** della **segnalazione di operazioni sospette**.

Il decreto infine puntualizza l'attribuzione alla Guardia di Finanza delle attività di **controllo** sull'osservanza delle disposizioni dettate dalla normativa in esame per i "compro oro", nonché l'eventuale contestazione delle violazioni accertate.

E' infine doveroso precisare che la piena operatività del registro previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo nr. 92/2017, è subordinata all'approvazione di un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dovrà essere emanato **entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al fine di stabilire le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro stesso.

Infatti, fino all'emanazione del Decreto del Dicastero dell'Economia e Finanze, restano sospese le correlate norme sanzionatorie, tra le quali quella prevista nei confronti degli operatori, qualora già destinatari di due annotazioni nell'apposita sottosezione del registro; è stato previsto che nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni alle disposizioni del decreto, la Guardia di Finanza propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la **sospensione** da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Guardia di Finanza è chiamata ad operare un mirato controllo circa il rispetto da parte degli operatori in esame degli adempimenti previsti in materia di obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.

Tali controlli, posto che gli operatori compro oro non rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi della disciplina antiriciclaggio, dovranno essere attuati sistematicamente dalle Fiamme Gialle nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale.

